



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2022

DECRETO AIUTI BIS N. 115/2022 - FRINGE BENEFIT

Per il solo anno in corso viene elevato da € 258,23 a € 600,00 il limite di esenzione da imposizione fiscale e contributiva relativamente ai beni che il datore di lavoro può fornire ai propri lavoratori dipendenti.

Oltre alle consuete forme di erogazione (in genere sotto forma di voucher per acquisti vari), mai in denaro, vengono comprese **le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento:**

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
- dell'energia elettrica
- del gas naturale

Si ricorda che tutti i valori riconosciuti ai lavoratori **DEVONO ESSERE INDICATI** nel cedolino paga: occorre pertanto informare lo studio di tale erogazione. Per quanto concerne i rimborsi delle utenze si attendono indicazioni dagli enti preposti circa la documentazione che deve essere prodotta dal lavoratore quale giustificativo e relative caratteristiche.

DECRETO AIUTI BIS N. 115/2022 - RIDUZIONE CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI

Per il periodo luglio-dicembre 2022 la riduzione già in atto dello 0,80% dei contributi a carico dipendente viene **elevata al 2%**.

Il diritto spetta ai lavoratori:

- che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno (il requisito è una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TS

L'Agenzia ha chiarito che, tenendo conto delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie contenute nei documenti fiscali, il termine "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS.

La sanzione di 100 euro si applica per ogni documento di spesa, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997; tale sanzione è definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO DI CONTANTI SUL CONTO CORRENTE

Versamenti di contanti su c/c devono sempre essere documentati con riferimento ai ricavi di origine, diversamente vengono ripresi a tassazione

Ordinanza della Corte di Cassazione 30.5.2022, n. 17413

Per superare la presunzione, di cui all'art. 32, D.P.R. n. 600/1973, per la quale i versamenti operati sui conti correnti devono essere imputati ai ricavi, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

In altre parole, il contribuente ha l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, deve giustificare i versamenti sulla base del fatto che abbia percepito denaro contante quale compenso per le proprie prestazioni o vendite.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

L'IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA IN FATTURA È COMPENSO / RICAPO PER IL FORFETTARIO

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente risolto la (dibattuta) questione riguardante il trattamento reddituale applicabile all'imposta di bollo (€ 2) addebitata in fattura al cliente da un contribuente forfetario.

Secondo l'Agenzia tale importo costituisce ricavo / compenso per il cedente / prestatore e di conseguenza concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva (5% - 15%).

CREDITO DI IMPOSTA PER CORRENTE ELETTRICA E GAS IMPRESE NON ENERGIVORE

Credito d'imposta energia anche senza richiesta al fornitore

La procedura semplificata per verificare la spettanza non esclude calcoli fai da te

La domanda rappresenta una chance per chi non ha cambiato fornitore dal 2019

Le imprese non energivore che hanno diritto al credito di imposta "caro energia" possono richiedere il calcolo direttamente al fornitore dei servizi, a condizione che non sia variato dal 2019.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**